

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'abrogazione dell'art. 27 cpv. 2
della legge sul turismo del 19 novembre 1970

(del 12 marzo 1974)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Desideriamo attirare l'attenzione del Gran Consiglio sulla situazione giuridica sorta da una sentenza del Tribunale federale svizzero del 24 ottobre 1973 con la quale è stata dichiarata incostituzionale la norma dell'art. 27 cpv. 2 della legge sul turismo del 19 novembre 1970 (in seguito denominata legge), del seguente tenore:

« I proprietari di appartamenti o di case di vacanza domiciliati nel Cantone sono esenti per sé e per i propri familiari dal pagamento della tassa di soggiorno ».

Si tratta della sentenza che ha fatto seguito al ricorso di diritto pubblico interposto il 22 gennaio 1973 dal dott. Dieter Högger, Zurigo, contro la decisione 21 dicembre 1972 con cui il Consiglio di Stato confermava quella dell'Ente turistico di Leventina che imponeva al ricorrente una tassa di soggiorno.

La citata sentenza del Tribunale federale svizzero è motivata dalle seguenti considerazioni:

« Determinante per sapere se, nel tracciare la cerchia degli assoggettati al tributo speciale costituito dalla tassa di soggiorno, il legislatore abbia ossequiato il principio dell'uguaglianza sanzionato dall'art. 4 della Costituzione federale, è in primo luogo lo scopo perseguito dalla tassa di soggiorno ».

« Motivo legislativo di tali tasse è l'idea che l'ospite deve essere chiamato a partecipare al finanziamento di quelle attrezzature e manifestazioni che sono esclusivamente, o quanto meno prevalentemente, create o promosse a di lui favore ».

« Assoggettato è l'ospite che pernotta sul territorio dell'ente, ed alla cui disposizione le attrezzature sono poste, indipendentemente dall'utilizzazione concreta ch'egli ne fa ».

« Sotto questo profilo, che il domicilio dell'ospite sia situato entro o fuori il Cantone è assolutamente irrilevante: determinante, per l'assoggettamento al tributo, è soltanto che le attrezzature turistiche sono poste a disposizione dell'ospite ».

« Il principio della generalità dell'imposizione, che sgorga in materia fiscale dall'art. 4 CF, vieta che singole persone o gruppi di persone, nonostante l'essenziale uguaglianza della situazione, siano esentate da un tributo (RU 90 I 168; 38 I 373s) ».

« In realtà concedendo l'esenzione ai domiciliati nel Cantone, il legislatore ha creato un vero e proprio privilegio fiscale a favore di una determinata categoria di persone, che non trova alcun ragionevole fondamento nella diversità della situazione oggettiva in relazione allo scopo perseguito dall'imposta speciale ed ha quindi violato l'art. 4 CF. Sintanto che il Cantone Ticino lascerà sussistere tale incostituzionale privilegio, esso non potrà prelevare nessuna tassa di soggiorno a carico di proprietari di case o appartamenti di vacanza domiciliati fuori del Cantone ».

La citata sentenza impedisce perciò l'assoggettamento al pagamento della tassa di soggiorno a ticinesi domiciliati fuori Cantone proprietari di circa 560 case o

appartamenti di vacanza, ai confederati domiciliati fuori Cantone proprietari di 4.240 case o appartamenti di vacanza e agli stranieri pure domiciliati fuori Cantone, proprietari di 2.540 case o appartamenti di vacanza nel Ticino.

L'art. 27 cpv. 2 della legge è stato accettato dal Gran Consiglio dopo che lo stesso era stato adottato dalla Commissione speciale che ha esaminato la legge, proposta dal Consiglio di Stato con il messaggio no. 1510 del 3 aprile 1968.

Il mantenimento dell'art. 27 cpv. 2 nella legge, a causa dell'incostituzionalità che contiene, provocherebbe grave danno finanziario agli Enti turistici locali ed all'Ente Ticinese per il Turismo ed in ultima analisi all'economia turistica stessa; gli enti sarebbero privati di buona parte dei mezzi finanziari necessari per assolvere i compiti loro assegnati dalla legge.

Con l'abrogazione si ristabilirebbe la totale uguaglianza di trattamento per tutti i proprietari di appartamenti e di case di vacanza, siano essi o meno domiciliati nel Cantone e viene a cadere così anche un motivo di contrasto proposto a suo tempo dai ticinesi emigrati domiciliati fuori Cantone e che tutt'ora conservano un'abitazione propria.

Per i motivi esposti il Consiglio di Stato chiede l'approvazione dell'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'abrogazione dell'art. 27 cpv. 2
della legge sul turismo del 19 novembre 1970

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 12 marzo 1974 n. 1950 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — L'art. 27 cpv. 2 della legge sul turismo del 19 novembre 1970 è abrogato.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.